



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)

Tel. 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413

E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it

Pec: comune.montecopiolo@emarche.it

Prot. N. 3510

Ordinanza N. 23/2019

Montecopiolo, 05/11/2019

Oggetto: Potatura delle siepi e tagli di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso i marciapiedi, le strade comunali e vicinali pubbliche.

- ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada, la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne, a questo si aggiunge l'ostacolo alla normale attività invernale di sgombero neve;
- numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare fondi confinanti con le strade pubbliche, versano in condizione di abbandono ed incuria;
- già fenomeni di gelicidio hanno causato la caduta di rami e piante sulla sede stradale causando gravi disagi, interruzioni prolungate del traffico veicolare e, non ultime, gravi situazioni di pericolosità in ordine alla circolazione sia pedonale che veicolare;

CONSIDERATO che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 *Nuovo codice della strada* e ss.mm.ii., per "Sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte dell'utente della strada;

RILEVATO che ai bordi delle strade comunali e vicinali di uso pubblico, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica e talvolta danneggiando i corpi dell'illuminazione pubblica e/o riducendone la luminosità nelle ore notturne;

VISTI gli artt. 29, 30, 31, 32 e 33 del Codice della Strada, D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. e le seguenti misure integrative, che dettano disposizioni e obblighi in merito al mantenimento di piantagioni e siepi, fabbricati, muri e opere di sostegno, ripe, condotta delle acque, canali artificiali e manufatti sui medesimi, dei fondi laterali delle strade;

VISTI gli artt. 891, 892, 893 e 894 e seguenti del Codice Civile, in materia di distanza di piantumazione degli alberi dai confini;

RITENUTO sussistere le condizioni necessarie per l'emissione di una ordinanza sindacale contingibile ed urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, al solo fine di prevenire grave pericolo all'incolumità pubblica;

VISTO il D.M. (Interno) 5 agosto 2008 e riconosciuto che nel caso in oggetto alto a generare danno all'integrità fisica di coloro che transitano sulle strade come sopra indicate, ed anche nei tratti compresi all'interno degli ambiti urbani e centri abitati del presente Comune è ravvisabile il grave pericolo per l'incolumità pubblica previsto nella fattispecie normativa;

VISTI:

- i commi 2 e 4 art. 54 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;



COMUNE DI MONTECOPIOLO

(Provincia di Pesaro e Urbino)

Piazza San Michele Arcangelo, 7 – 61014 MONTECOPIOLO (PU)

Tel. 0722/78106 – 78225 Fax 0722/78544 P.IVA 00360600415 C.F. 80004090413

E-mail: comune.montecopiolo@provincia.ps.it

Pec: comune.montecopiolo@emarche.it

- gli atti d'ufficio;

O R D I N A

Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di eseguire:

1. le potature delle siepi ed il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali entro 30 gg;
2. le potature ed il taglio di rami delle "grandi" essenze arboree che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l'integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi, e, ove inevitabile, provvedere all'abbattimento dell'intera pianta;
3. la rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

E' FATTO OBBLIGO

- a. Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verificano le problematiche definite in premessa;
- b. Di adoperarsi affinché le operazioni di manutenzione delle aree a verde da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- c. Di provvedere all'immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali e vicinali ad uso pubblico;
- d. Di eseguire le eventuali nuove piantumazioni nel pieno rispetto delle distanze impartite dagli artt. 891 e seguenti del Codice Civile.

SI DISPONE INOLTRE CHE:

- in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi e con l'applicazione delle previste sanzioni di legge (da € 168,00 a € 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada); verranno, inoltre, applicate eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi. Si precisa che i controlli verranno effettuati da personale di Polizia Municipale convocato all'uopo.

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, pubblicata sul sito internet istituzionale www.comune.montecopiolo.pu.it e diffusa sul territorio comunale, affinché la cittadinanza e gli utenti siano adeguatamente informati.

Responsabile del Procedimento: Arch. Sara Bernardini - Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Montecopiolo - tel. 0722 78106 - fax 0722 78544 - e-mail: ufficiotecnico@comune.montecopiolo.pu.it;

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale sezione distaccata di Ancona ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



Il Sindaco
Dott. Pietro Rossi